

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale | Presidente |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Saverio Ruperto | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore (Estensore) |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ricevuto in data 19 novembre 2009, il ricorrente - rappresentato da un avvocato - espone di avere sottoscritto con un promotore della banca convenuta un contratto di conto corrente, che prevedeva un tasso promozionale del 4,25% sino al 31 dicembre 2008, come da indicazione della dicitura «offerte 4,25% sino al 31/12/08» apposta di pugno dal medesimo promotore su tutte le copie del documento di sintesi. Lamenta che, ciò non ostante, in data 31 dicembre 2008, a fronte di una giacenza sul conto pari a € 350.000, gli erano stati accreditati interessi per soli € 1.051,81.

Si determinava, in data 4 agosto 2009, a richiedere all'intermediario il ricalcolo degli interessi in base al tasso promesso dal promotore, e il relativo accredito.

La banca riscontrava l'anzidetta richiesta con lettera del 25 settembre 2009, ribadendo la correttezza degli importi già liquidati e comunicando la impossibilità di dare corso alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

domanda del cliente. Puntualizzava l'intermediario che l'applicazione del tasso creditore promozionale era subordinata alla condizione (non avveratasi) dell'accredito sul conto dello stipendio/pensione ovvero dell'addebito di almeno due utenze, e che l'apposizione dell'anzidetta dicitura, la quale costituiva alterazione del documento di sintesi, non avrebbe potuto avere alcun valore in quanto non accompagnata dal verificarsi della descritta condizione.

Il cliente presentava quindi ricorso al Collegio, ribadendo la domanda di ricalcolo e accredito degli interessi.

Con comunicazione del 18 gennaio 2010, la banca trasmetteva copia della quietanza liberatoria del 30 dicembre 2009, con la quale, a fronte del ricalcolo degli interessi e dell'impegno dell'intermediario a rimborsare al cliente anche il contributo di € 20 per le spese della procedura, il ricorrente rinunciava all'azione dinanzi a questo Collegio. Pertanto, la banca ha richiesto una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

A mezzo di e-mail del 4 febbraio 2010, la formalizzazione dell'accordo con l'intermediario e l'effettivo accredito della somma pattuita sono stati confermati dal ricorrente.

Ricorrono pertanto i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE